

## **Piano Famiglie ABI: sospensione delle rate del mutuo**

### **La BCP ha aderito all'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori per la sospensione delle rate del mutuo**

La BCP, in considerazione della forte valenza sociale, ha aderito all'accordo siglato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni dei Consumatori per la sospensione del rimborso delle rate dei mutui ipotecari alle famiglie in difficoltà per effetto della crisi, ed è lieta di offrire alla propria Clientela, in possesso dei requisiti previsti, una serie di condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dal testo base.

L'intervento - inserito all'interno del più ampio progetto dell'ABI denominato "Piano Famiglie" si pone l'obiettivo di sostenere il mercato del credito retail, mediante la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, previa richiesta del Cliente, per 12 mesi e per una sola volta. La sospensione avviene al verificarsi di eventi specifici, indicati di seguito, che devono riguardare almeno uno dei cointestatari del mutuo:

#### **1) PERDITA DI LAVORO**

**Cessazione del rapporto di lavoro subordinato**, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

#### **2) MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO ATIPICO**

Cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Viene esclusa l'ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

#### **3) DECESSO O INSORGENZA DI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA**

#### **4) INGRESSO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI / CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA**

Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà)

#### **5) TUTTE LE COMPROVATE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA' ECONOMICHE CONNESSE ALL'ATTUALE CRISI ECONOMICA**

#### **AMBITI DI APPLICAZIONE**

L'intervento riguarda i mutui di importo fino a 300.000 Euro, anche quelli ancora in fase di preammortamento, destinati all'acquisto, costruzione, ristrutturazione o qualsiasi altra finalità - a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto) e garantiti da ipoteca su immobili residenziali e non, che siano erogati a:

- Persone fisiche aventi reddito imponibile di qualsiasi importo;
- Clienti in regola con il pagamento delle rate del mutuo o con un ritardo non superiore a 180 giorni consecutivi, alla data di presentazione della richiesta di sospensione;

Sono inclusi anche i mutui rinegoziati (ai sensi del D.L. 93/2008), oggetto di operazioni di portabilità (ai sensi del D.L. 7/2007), e accollati, anche a seguito di frazionamento.

Sono esclusi invece i mutui

- con ritardo nei pagamenti superiori a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario;
- con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni, qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni a rata costante per i quali i mutuatari abbiano già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali) che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata) ferme restando specifiche eccezioni deliberate da Enti locali per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichi uno degli eventi previsti dalla convenzione.

## **CONDIZIONI APPLICATE**

La domanda di sospensione potrà essere presentata dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011 per eventi accaduti dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010.

La Banca potrà effettuare due modalità di sospensione dei pagamenti:

- dell'intera rata (quota capitale e quota interessi) solo per i mutui stipulati dal 1/1/2008
- della sola quota capitale per tutti mutui ipotecari indipendentemente dalla finalità e dal bene concesso in ipoteca.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi che possono essere rimborsati dal Cliente secondo le seguenti modalità:

- in caso di sospensione della sola quota capitale, la quota degli interessi contrattuali pattuiti viene rimborsata alle scadenze originarie previste dal contratto;
- in caso di sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale la quota degli interessi maturati a fine piano sarà calcolata con un tasso di interesse non superiore al tasso contrattuale.

La sospensione dei pagamenti non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzia aggiuntive.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo

Al termine del periodo di sospensione, viene riattivato il processo di ammortamento ed il piano di rimborso si allunga per una durata pari al periodo di sospensione.

Se il premio assicurativo è pagato in un momento diverso da quello della rata del mutuo (due addebiti separati), la sospensione del pagamento è prevista per la rata di mutuo ma non per la rata assicurativa, che sarà conteggiata anche per il periodo di prolungamento.

## **COME ADERIRE ALL'INIZIATIVA**

I Clienti interessati all'iniziativa possono trovare il modulo di richiesta di adesione presso tutte le nostre Filiali e sul nostro sito al seguente indirizzo: [www.bcp.it](http://www.bcp.it)

## **COME RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE ANTICIPATA DEL PAGAMENTO**

Il Cliente può decidere di riprendere i pagamenti in qualsiasi momento all'interno del periodo di sospensione e richiedere di conseguenza il riavvio dell'ammortamento. In tal caso non si potrà più successivamente richiedere la sospensione dell'ammortamento

Il modulo di richiesta del ripristino è disponibile presso tutte le nostre Filiali.

**BANCA DI CREDITO POPOLARE**